



BONUS ACQUISTO BENI STRUMENTALI

Con decreto legge n.91/2014, è riproposto l'incentivo per gli investimenti realizzati dai titolari d'impresa in beni strumentali nuovi.

Soggetti interessati

Sono interessati all'agevolazione i **soggetti titolari di redditi d'impresa** (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative).

Spese agevolabili

L'incentivo è riconosciuto per gli investimenti di importo **superiore a € 10.000,00** effettuati dal 25.06.2014 al 30.06.2015 e per l'acquisto di beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 quali:

- motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
- apparecchiature fluidodinamiche
- pompe e compressori
- altri rubinetti e valvole
- cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
- forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
- macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
- utensili portatili a motore
- attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
- altre macchine di impiego generale nca
- macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
- macchine utensili per la formatura dei metalli
- altre macchine utensili
- macchine per la metallurgia
- macchine da miniera, cava e cantiere
- macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
- macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
- macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

Determinazione dell'agevolazione

L'agevolazione è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Il credito spetta con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta ed è **ripartito in 3 quote annuali**, la prima delle quali è fruibile a decorrere dal 01.01 del secondo periodo d'imposta successivo a quello i cui è stato effettuato l'investimento (quindi per investimenti 2014 a decorrere dal 01.01.2016).

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 5 anni a decorrere dalla data del 25.06.2014 (data di pubblicazione del decreto in esame) la media degli investimenti va effettuata con riferimento agli investimenti in beni strumentali realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 25.06.2014 o a quello successivo con la facoltà anche in questo caso di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta non è tassabile ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione dell'IRAP e sarà fruibile **esclusivamente in compensazione nel modello F24**.

Inoltre lo stesso dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni relative all'anno nei quali lo stesso è utilizzabile.

Decadenza

Il bonus decade qualora i beni acquistati vengano ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero in caso di trasferimento del bene entro il 31.12 del quarto anno successivo all'acquisto in strutture produttive con sede fuori dal territorio italiano.

In caso di indebita fruizione del credito lo stesso dovrà essere restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata la decadenza ovvero sarà recuperato dall'Agenzia delle Entrate maggiorato di sanzioni e interessi.

Per maggiori informazioni circa i beni interessati all'agevolazione si prega di contattare l'Assistente Contabile di riferimento.